Civile Ord. Sez. 5 Num. 26965 Anno 2026
Presidente: LENOCI VALENTINO
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 16/10/2026

Oggetto: prova della notifica della cartella di pagamento, art. 26 d.P.R. 602/1973, estratto di ruolo e avviso di ricevimento consegnato a familiare convivente, plico chiuso, contestazione del contenuto, onere della prova a carico del notificato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.13023/2017 R.G. proposto da:

[redacted]O, c.f. L[redacted]3F, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmaria Dalle Crode e dall'Avv. Antonio Voltaggio;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già Equitalia Nord S.p.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti e dall'Avv. Giuseppe Parente;

- controricorrente –

avverso

la sentenza n. 327/06/2017 pronunciata in data 17/1/2017 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 6/372017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agente della Riscossione Equitalia Nord S.p.A. in data 10 luglio 2014 notificava al contribuente l'intimazione n.11320149002906314000 con la quale ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 86.835,49, di cui euro 21.919,98 per ILOR relativa a società di persone anno 1997, euro 4,857,68 per interessi da ritardata iscrizione anno 1997, euro 22.539,73 per sanzione pecuniaria, euro 35.213,88 per interessi di mora, oltre accessori.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso rigettava il ricorso del contribuente che si doleva dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi, per omessa/illegittima notificazione della cartella di pagamento asseritamente notificata il 4/6/2004 e per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, nonché per intervenuta prescrizione decennale.

3. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello del contribuente osservando, in particolare, che: - l'estratto di ruolo è documento idoneo a provare l'esistenza del credito ed il contenuto della cartella che l'Agente della Riscossione non è onerato a produrre in giudizio; - l'avviso di ricevimento è idoneo a fornire la prova della notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; - le contestazioni sulla notifica della cartella sono inammissibili in quanto il contribuente non ha disconosciuto la conformità all'originale dei documenti prodotti; - la prescrizione decennale non era scaduta al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi.

Equitalia Nord S.p.A. ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il contribuente e la controricorrente, rispettivamente in data 11/9/2026 ed in data 14/9/2026, hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare vanno disattese le censure di inammissibilità proposte dalla controricorrente con riferimento ai motivi di ricorso.

Quanto al difetto di specificità censurato ai sensi dell'art. 366 c.p.c., per non avere la parte ricorrente indicato quali sono gli atti ed i documenti su cui si fonda il ricorso, è pacifico che incombe sul ricorrente l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali ed i documenti pertinenti ed illustrare il contenuto rilevante degli stessi, ma la lettura della disposizione normativa non deve essere compiuta secondo canoni estremamente formalistici che conducano ad una valutazione contrastante con il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia e, quindi, con i principi eurounitari in materia, sanciti innanzitutto dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Nel caso in esame gli atti e documenti sono indicati dal ricorrente ed allegati al ricorso; inoltre, ne viene descritto il contenuto. La Corte, pertanto, è stata posta nella condizione di poterli esaminare e scrutinare le censure così come proposte.

Quanto alla inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., per avere la parte chiesto alla Corte di legittimità di pronunciarsi su questioni di diritto oggetto di decisioni conformi, tanto che l'esame dei motivi non offrirebbe elementi per confermare o mutare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'orientamento pregresso, deve rilevarsi che l'articolazione di valide critiche alla decisione impugnata ed alla prospettata erroneità della valutazione così come compiuta, alla luce delle disposizioni normative richiamate, consente al ricorso di superare il vaglio di inammissibilità giungendosi altrimenti ad una non consentita compressione del diritto di difesa.

Sono poi infondate le eccezioni di inammissibilità che riguardano la mancata specifica impugnazione dei capi della sentenza con riferimento ai vizi denunciati e la riproposizione dei motivi di merito. I motivi articolati superano il vaglio preliminare di inammissibilità laddove censurano la decisione di merito con riferimento ai profili di diritto evidenziati e di cui si dirà nella successiva analisi delle censure.

Infine, non è pertinente, ai fini della dedotta ragione di inammissibilità, il riferimento al divieto di gravame in ipotesi di c.d. doppia conforme, atteso che l'art. 360, quarto comma, c.p.c. non consente il ricorso per cassazione in relazione alla denuncia del vizio di cui al n. 5 del medesimo art. 360, primo comma, c.p.c., che nel caso di specie non costituisce però oggetto di motivo di impugnazione.

Venendo al ricorso si osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento anche all'art. 26 d.P.R. 602/1973, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto erroneamente provata la notificazione della prodromica cartella di pagamento sulla base della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione e cioè della copia dell'estratto di ruolo -che è un mero atto interno-, e della fotocopia dell'avviso di ricevimento in riferimento alla raccomandata n. 60274108191-3 ricevuta dal coniuge -che non riporta il contenuto della busta recapitata ed è privo di riferimenti alla cartella di pagamento-, contestando altresì che l'Agenzia di riscossione non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

abbia fornito la prova che la busta recapitata contenesse la cartella n. 113 2004 0012848408 001.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.2. Il ricorrente si duole della violazione dell'onere della prova con riferimento alla notifica della cartella di pagamento, costituente atto presupposto rispetto all'intimazione oggetto di impugnazione, eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; in particolare, ritiene che l'estratto di ruolo e l'avviso di ricevimento non conducano alla prova della notifica della cartella, che sarebbe stata consegnata al coniuge in data 4/06/2004, e che, comunque, l'Agente della Riscossione non abbia dato prova del contenuto del plico notificato.

1.3. La Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata ha innanzitutto ritenuto l'estratto di ruolo documento idoneo a provare l'esistenza del credito ed il contenuto della cartella e che l'avviso di ricevimento fornisce la prova della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale secondo quanto stabilito dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.

La decisione è corretta nei termini che seguono.

1.4. L'estratto di ruolo riporta il contenuto essenziale della cartella e l'attestazione della relativa notificazione da parte del pubblico ufficiale, per cui il fatto che la cartella è stata notificata appare incontestabile ai sensi dell'art. 2700 c.c. (Cas. Sez. 5, 11/6/2024 n. 16238). Ed infatti, il pubblico ufficiale forma il ruolo ed attesta che la cartella è stata notificata, ferma restando poi la valutazione circa la regolarità della notifica stessa.

L'estratto di ruolo, inoltre, è l'equipollente della matrice, in quanto è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria azionata verso il debitore con la cartella esattoriale e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

16121 del 2019, Cass. n. 33563 del 2018, Cass. n. 23902 del 2017), come peraltro si evince dall'estratto di ruolo in atti.

La produzione in giudizio dell'estratto di ruolo consente, dunque, di avere piena contezza della pretesa tributaria, non essendo necessaria la produzione in giudizio di copia della cartella (l'unico originale è consegnato al contribuente).

1.5. Quanto poi all'avviso di ricevimento che è stato consegnato al coniuge del ricorrente si contesta, da una parte, che esso non conterrebbe un sicuro riferimento alla cartella in questione, dall'altra, che l'Agente della Riscossione non ha fornito la prova del contenuto del plico chiuso.

La Corte (Cass. sez. 5, 21/09/2023, n. 27007) ha precisato che l'art. 26 d.P.R. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice (o la copia della cartella) con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. L'estratto di ruolo, come detto, è equipollente alla matrice.

Quanto sopra, con riferimento a ciò che è di interesse nel caso in esame, trova conferma nell'indirizzo univoco di questa Corte (ex

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

plurimis Cass. n. 10037 del 2019 e n. 1686 del 2023) secondo cui «La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Nel caso in esame, laddove l'atto è stato consegnato al coniuge del contribuente e cioè a persona diversa dal destinatario, non era obbligatoria una ulteriore lettera informativa e cioè la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), essendo necessaria soltanto la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, come è infatti avvenuto.

Il ricorrente, peraltro, non contesta la consegna al coniuge della raccomandata n. 60274108191-3 di cui all'avviso di ricevimento in questione, ma assume che esso sia privo di riferimento alla cartella e che la controparte non abbia fornito la prova del contenuto del plico.

La doglianza non merita accoglimento in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente affermato che l'Agente della Riscossione con la documentazione prodotta ha fornito la prova della notificazione della cartella dovendosi escludere che dovesse anche fornire la prova del contenuto del plico, che non si discute sia stato consegnato al coniuge del contribuente. Quest'ultimo avrebbe potuto dedurre specificamente di aver ricevuto un atto di diverso contenuto, dal momento che il notificante ha assolto al proprio onere probatorio con l'esecuzione delle formalità previste dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 ed innanzi menzionate, ma non risultano doglianze in tal senso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La consegna del plico, dunque, esaurisce l'onere probatorio posto a carico del notificante.

A conferma giova richiamare l'orientamento espresso dalla Corte in tema di notifiche di atti impositivi a mezzo del servizio postale, al quale si intendere dare continuità, secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. sez. 5, 9/3/2025, n. 6251, Cass. sez. 3, 15/01/2025, n. 964, Cass. sez. 5, 26/11/2019, n. 30787, Cass. sez. 5, 22/6/2018, n. 16528).

Considerata l'efficacia probatoria privilegiata che va riconosciuta all'estratto di ruolo e alle attività del concessionario e dell'ufficiale postale con riferimento agli adempimenti compiuti ed alle circostanze di cui hanno avuto contezza e di cui si dà atto nei documenti prodotti, la censura relativa alla omessa notifica della cartella sollevata dalla parte, da intendersi rivolta alla mancanza di prova della consegna della stessa nel plico notificato, deve dunque intendersi correttamente disattesa al giudice di appello, non rilevando nel caso in esame il profilo della dichiarata inammissibilità da parte della Commissione Tributaria Regionale delle ulteriori contestazioni; non si è posta, infatti, la questione del disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti e la censura della mancata notifica della cartella va intesa come rivolta alla dedotta irregolarità della notificazione della stessa secondo la prospettazione della parte, che però la Corte disattende sulla base di quanto innanzi esposto.

In ogni caso, l'argomentazione del giudice di appello relativa alla dichiarata inammissibilità è ultronea rispetto alla decisione che si

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

incentra essenzialmente sulla corretta notificazione della cartella provata con la produzione dell'estratto di ruolo e dell'avviso di ricevimento e della mancanza a carico del notificante dell'onere di provare il contenuto del plico consegnato al coniuge del contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso l'esame e la decisione dell'eccezione relativa all'omessa notifica per mancata consegna della cartella esattoriale sul presupposto errato della non proposizione dell'eccezione in primo ed in secondo grado.

In particolare, il contribuente deduce di aver rilevato, nella memoria illustrativa e di replica avente anche funzione difensiva ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/1992, anche alla luce della documentazione prodotta da controparte, che non poteva considerarsi eseguita la notifica della cartella di pagamento non avendone l'Agente della Riscossione fornito la prova; non era necessario il disconoscimento della documentazione prodotta perché irrilevante a provare la notifica della cartella ed in concreto a provare che la busta consegnata contenesse proprio quella cartella. L'eccezione è stata poi ribadita nell'atto di appello.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La censura si riferisce alla documentazione oggetto di disamina nel precedente motivo di ricorso che la Commissione Tributaria Regionale, nel disattendere l'eccezione di omessa notifica della cartella proposta dal contribuente, ha valutato ritenendo l'estratto di ruolo non un atto interno privo di rilievo ma un documento idoneo a provare l'esistenza del credito ed il contenuto della cartella di pagamento, escludendo l'onere da parte dell'Agente della Riscossione di produrre

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in giudizio la copia della cartella di pagamento; inoltre, la Commissione ha esaminato anche l'avviso di ricevimento considerandolo idoneo a fornire la prova della notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale.

Non sussiste, dunque, la lamentata omissione circa l'eccezione proposta, né la sussistenza di un'omessa pronuncia in ordine alle relative questioni sollevate, avendo la Commissione esaminato la documentazione, ritenuto provata la notifica della cartella ed esclusa qualsivoglia irregolarità del procedimento.

3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso l'esame e la decisione dell'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale dei crediti erariali azionati dall'Agente della Riscossione, non decisa in primo grado e riproposta nel quarto motivo di appello come omessa pronuncia.

I crediti erariali, proprio per il loro carattere periodico annuale, rientrano nel disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c., con esclusione del più generale principio espresso dall'art. 2946 c.c.

3.1. Il terzo motivo è infondato.

3.2. Non sussiste l'ipotesi di omessa pronuncia perché la Commissione Tributaria Regionale ha evidentemente disatteso la censura svolta sul punto dalla parte ritenendo, piuttosto, che la prescrizione dovesse essere decennale e che non fosse decorsa al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.

In tal modo, sia pure sinteticamente, ma non risulta in alcun modo censurata la motivazione così come svolta, la Commissione ha reso pronuncia sulla questione della prescrizione, implicitamente rigettando la prospettazione della parte circa la prescrizione quinquennale in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto logicamente incompatibile con la decisione assunta fondata sulla prescrizione decennale.

4. Con il quarto motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2948, n. 4, c.c. per intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi non compresi in un titolo giudiziale.

Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale, rigettando sia pur implicitamente l'eccezione di prescrizione quinquennale, ha violato le disposizioni normative indicate, non essendovi nel sistema tributario una norma generale che stabilisce il termine prescrizionale del debito erariale per il quale va applicato l'art. 2948 n. 4 c.p.c. stante il carattere periodico della debenza.

4.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

4.2. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui, nonostante la reiterazione, anno per anno, del prelievo fiscale, non è applicabile l'art. 2948, n. 4, c.c. (che prevede la prescrizione quinquennale, oltre che degli interessi, di «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), dal momento che «la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass., n. 4220/2026; Cass., n. 3421/2026; Cass., n. 1733/2026; Cass., n. 139/2026; Cass., n. 34329/2025; Cass., n. 11113/2024).

La pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., n. 23397/2016) che ha affermato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il citato articolo non prevede affatto, in via generalizzata, che il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria sia quinquennale, ma puntualizza il proprio dictum in relazione a qualsivoglia termine la cui durata sia fissata dalla legge in un periodo inferiore a quello ordinario decennale (Cass. sez. 5, 29/4/2026, n. 11824).

Il motivo è, dunque, infondato con riferimento al credito erariale per il quale va ribadita la prescrizione decennale.

4.2. Con riferimento agli interessi, invece, la Corte ha ripetutamente affermato il principio dell'autonomia del corrispondente credito rispetto a quello principale, con conseguente applicabilità della norma speciale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; il termine quinquennale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescrizione quinquennale (Cass. sez. 5, 11/8/2025, n. 23052, Cass., n. 6818/2026; Cass., n. 6187/2026).

Ed infatti, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. sez. 5, 24/1/2023, n. 2095).

In relazione al preteso pagamento degli interessi, dunque, il termine di prescrizione è quinquennale.

4.3. Anche con riferimento alle sanzioni il termine di prescrizione, a prescindere dal fatto che esse siano state comminate contestualmente all'atto impositivo, è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva (da ultimo Cass. sez. 5, 29/4/2026, n. 11824).

La pretesa volta ad ottenere il pagamento delle sanzioni, quindi, prevede un termine di prescrizione quinquennale.

4.4. In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale, laddove ha ritenuto genericamente applicabile la prescrizione decennale, senza distinguere tra tributo, interessi e sanzioni non ha fatto buon governo dei principi innanzi richiamati, in base ai quali se la prescrizione per il tributo erariale decorre in dieci anni, quella per le sanzioni e gli interessi decorre in cinque anni. La sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento alla pronuncia relativa alla prescrizione decennale riferita anche a sanzioni ed interessi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., stante l'intervenuto decorso della prescrizione decennale in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973.

In subordine rispetto al terzo ed al quarto motivo il contribuente sostiene che in assenza di notificazione della cartella di pagamento il credito risalente al 1997 si è prescritto sin dal 2007, per cui l'intimazione di pagamento notificata nel luglio del 2014 doveva considerarsi ampiamente fuori termine.

5.1. Il quinto motivo, proposto in via subordinata, in parte è assorbito nell'accoglimento del quarto motivo, avuto riguardo ad interessi e sanzioni, in parte è infondato in quanto si incentra sul presupposto della decorrenza del termine decennale in considerazione della mancata notifica della cartella di pagamento, circostanza quest'ultima non condivisa in base alle argomentazioni innanzi esposte che conducono consequenzialmente a disattendere anche detto motivo con riferimento al credito erariale.

6. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione degli artt. 3 della legge 241/1990, 7 della legge 212/2000, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciare sulla questione relativa agli interessi, riproposta in sede di appello e non decisa.

Il contribuente deduce di aver eccepito sin dal ricorso introduttivo il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento con riferimento alla quantificazione ed ai criteri di calcolo degli interessi di mora richiesti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. Con il settimo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 della legge 212/2000, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., non essendovi motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi di mora.

Il contribuente, nel censurare l'eventuale motivazione implicita di rigetto della sentenza impugnata sul punto, deduce di aver eccepito sin dal ricorso introduttivo il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla quantificazione ed ai criteri di calcolo della voce relativa agli interessi di mora; né tale motivazione poteva essere presente nella cartella di pagamento trattandosi di interessi di mora.

6.7.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni logico giuridiche, essendo censurata l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento in relazione agli interessi di mora con riferimento ai diversi vizi di cui all'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.

6.7.2. I motivi sono infondati.

Non sussiste l'omessa pronuncia oggetto di censura.

Secondo la prospettazione dello stesso ricorrente la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione del giudice di primo grado che sul punto aveva affermato con riferimento alla intimazione di pagamento che la motivazione sulla voce relativa agli interessi era già presente nella cartella di pagamento non impugnata e che gli interessi erano stati calcolati secondo le norme in vigore.

Non è dunque configurabile la dedotta omessa pronuncia, stante la motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado richiamata dallo stesso ricorrente, dovendosi altresì considerare che non risulta proposta censura avverso la tecnica redazionale utilizzata sulla questione degli interessi dalla Commissione Tributaria Regionale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è, poi, infondato anche sotto altro profilo.

Secondo l'orientamento della Corte, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518, Cass. sez. 5, 38.11.2021, n. 32488), per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria (da ultimo Cass. 07/08/2026, n. 24519).

Da tanto consegue che la giustificazione della voce relativa agli interessi deve rinvenirsi nella cartella esattoriale, correttamente notificata per quanto argomentato nell'esaminare i precedenti motivi di ricorso, alla quale l'intimazione di pagamento si riferisce e che in ogni caso il calcolo di liquidazione degli interessi in materia tributaria, ivi compresi quelli di mora, è predeterminato ex lege per cui il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori, tutti elementi risultanti anche dall'estratto di ruolo, consentono al contribuente di verificare la regolarità del calcolo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8. Da ultimo va rilevato che il ricorrente, nelle memorie depositate l'11 settembre 2026, ha eccepito il giudicato esterno derivante dalla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 194/5/2017, evidenziando che, con statuizione divenuta irrevocabile e munita di efficacia di giudicato esterno tra le stesse parti, è stato definitivamente accertato che la cartella di pagamento n. 113 2004 0012848408 001 non è mai stata legittimamente ed effettivamente notificata.

Con la nota di deposito dell'8 giugno 2026 la parte aveva già depositato la sentenza n. 194/5/2017, pronunciata il 07.12.2016 e depositata l'08.02.2017, con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 17/6/2019, norma applicabile per analogia legis al processo tributario ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; cfr. Cass. 11/04/2025, n. 9458, anche all'esito dell'ordinanza interlocutoria della Corte n. 13651/2026.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

8.1. Con riferimento alla tempestività del rilievo del giudicato la Corte (Cass. sez. 1, 29/02/2024, n. 5370, Cass. sez. 5, 2/09/2022, n. 25863) ha affermato che l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità.

Nel caso di specie la sentenza di appello impugnata con il presente ricorso è stata pronunciata all'udienza del 6/3/2017 laddove la sentenza per la quale si invoca il giudicato è stata pronunciata l'8/2/2017 ma non era passata in giudicato nel corso del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudizio di appello concluso con la sentenza qui impugnata, non essendo decorso il termine di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.

L'eccezione è stata, dunque, tempestivamente proposta nel presente giudizio.

8.2. Quanto poi alla sussistenza del giudicato esterno, va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., sez. 5, 20/1/2025, n. 1302; Cass., sez. 5, 3/9/2025, n. 24463; Cass. sez. 5, 13/5/2025, n. 12798, Cass., sez. 5, 10/1/2024, n. 990), alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 16/6/2006, n. 13916, e ribaditi nella pronuncia a Sezioni Unite resa con sentenza 25/3/2021, par. 4, 6 e seguenti, secondo il quale in materia tributaria l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, restando esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. Il problema sorge proprio perché il giudizio tributario non è limitato all'atto, ma esteso, nei limiti della domanda, alla valutazione fattuale del rapporto secondo lo schema della c.d. impugnazione-merito.

Nel caso in esame non vi è la prova che si tratti di giudizi avverso la medesima cartella di pagamento ed in ogni caso che l'accertamento di fatto compiuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza passata in giudicato abbia avuto ad oggetto la medesima documentazione e quindi la medesima relata di notifica contestata nel presente giudizio.

Si tratta di giudizi diversi che riguardano diverse intimazioni di pagamento e per diversi anni di imposta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel presente giudizio è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 11320149002906314000 per ILOR 1997, mentre il giudizio in relazione al quale si invoca la decisione passata in giudicato ha avuto ad oggetto plurime intimazioni di pagamento (diverse da quella su indicata -ed è comunque irrilevante il riferimento all'errore di alcune cifre di una di esse al fine di individuare la coincidenza con la intimazione oggetto del presente giudizio) che si riferiscono a ILOR, IRAP e IRPEF anni 1998, 1999 e 2007 e dalla lettura della sentenza vi è il riferimento a diverse cartelle non menzionate numericamente.

Non può dunque invocarsi l'efficacia preclusiva del nuovo accertamento proprio perché non risulta fornita la prova compiuta, certe e non equivoca, della necessaria identità non solo soggettiva ma anche oggettiva tra i due giudizi.

9. Ne consegue, in parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la prescrizione decennale non era decorsa al momento della notifica dell'intimazione di pagamento senza distinguere il tributo da sanzioni ed interessi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame della questione tenendo conto della prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi e, all'esito, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigettati il primo, il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, accolto nei limiti di cui in motivazione il quarto motivo di ricorso, in parte assorbito ed in parte dichiarato infondato il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 settembre 2026

Il Presidente

Valentino Lenoci

Corte di Cassazione - copia non ufficiale